

che secondo la classificazione Istat non risultano essere né montani né parzialmente montani (78 milioni nel periodo 2015-2019).

Infine, per il solo anno 2015, sono previsti rimborsi per un importo complessivo di circa 0,1 miliardi, corrisposti ai comuni a titolo di compensazione delle differenze di gettito dell'IMU dovute alla modifica, intervenuta a fine anno 2014, dei criteri e delle fattispecie di esenzione dei terreni da tale imposta.

FOCUS Aiuto Pubblico allo Sviluppo (APS)

Le stime relative all'APS per il 2014 prevedono uno 0,17 per cento del Reddito Nazionale Lordo, in linea con il dato registrato nel 2013.

Il Governo riafferma l'impegno a perseguire il riallineamento graduale dell'Italia agli standard internazionali della Cooperazione allo sviluppo (media Paesi OCSE), con l'obiettivo di migliorare la qualità e la quantità dell'APS. Ciò, in sintonia con quanto previsto dall'art.30 della legge n. 125 del 2014 sulla riforma della cooperazione allo sviluppo, permetterà di rilanciare il profilo internazionale dell'Italia, la presenza in aree strategiche, le eccellenze e i vantaggi comparati.

Per il triennio 2016-2018, si sottolinea l'impegno del Governo a perseguire il predetto percorso di riallineamento secondo il seguente profilo di spesa: 0,18 per cento nel 2016, 0,21 per cento nel 2017 e 0,24 per cento nel 2018. Tale percorso porterà nel 2020 a raggiungere l'obiettivo dello 0,30 per cento - anche tenuto conto dei negoziati attualmente in corso per la definizione della nuova Agenda per lo sviluppo sostenibile - nella prospettiva del raggiungimento, da parte dell'Unione Europea nel suo complesso, dell'obiettivo dello 0,7 per cento.


A tal fine, l'azione pubblica dovrà necessariamente concentrarsi su quantità e qualità degli stanziamenti annuali, continuando l'opera di riqualificazione e razionalizzazione della spesa, anche alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge sulla riforma della cooperazione allo sviluppo del 2014 basata su principi di unitarietà dell'azione e operatività in sinergia con il Parlamento, i cui decreti di attuazione sono al momento in fase di emanazione.

V.2 MISURE DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE

Negli ultimi anni l'Amministrazione finanziaria ha conseguito risultati significativi sul fronte del contrasto all'evasione e alle frodi fiscali: circa 38,3 miliardi di maggiori entrate tributarie sono stati assicurati all'erario nel triennio 2011-2013. Sulla base di prime indicazioni, nel corso del 2014, l'attività di recupero dell'evasione ha fatto registrare un trend estremamente positivo, in crescita rispetto agli anni precedenti. Nell'anno 2014 sono stati incassati circa 14,2 miliardi (con un incremento dell'8,4 per cento rispetto al 2013).

I risultati positivi realizzati nell'esercizio confermano l'efficacia della strategia adottata ormai da diversi anni per indirizzare le attività di controllo. L'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione si è sviluppata secondo un *modus operandi* consolidato, basato sulla mappatura delle diverse macro-tipologie di contribuenti, su analisi del rischio mirate e su strategie di intervento differenziate.

FIGURA V.1 RISULTATI DELLA LOTTA ALL'EVASIONE: ENTRATE TRIBUTARIE ERARIALI E NON ERARIALI (in milioni di euro)



Fonte: Agenzia delle Entrate.

In materia di misure di contrasto all'evasione fiscale, negli ultimi anni l'azione del Governo è stata sempre più finalizzata al perseguimento di obiettivi di equità ed efficienza. L'evasione, infatti, comporta effetti economici molto rilevanti sotto diversi e importanti profili: determina effetti distorsivi sull'allocazione delle risorse ed interferisce con il normale funzionamento della concorrenza nel mercato; genera un'alterazione dell'equità e della progressività del sistema tributario; infine, è sinergica alla corruzione e alla criminalità economico-organizzata. Per stabilire un legame diretto tra i risultati della lotta all'evasione e all'elusione e la riduzione della pressione fiscale, la Legge di Stabilità per il 2014¹⁸ ha istituito il 'Fondo per la riduzione della pressione fiscale', cui sono destinate, a decorrere dal 2014, tra le altre, le risorse permanenti derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale¹⁹ che, in sede di Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, si stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso e a quelle effettivamente incassate nell'esercizio precedente²⁰. Come previsto dalla Legge di Stabilità per il 2014²¹, la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza dello scorso ottobre ha stimato tali maggiori entrate in 313 milioni per il 2014. Tali risorse sono state iscritte, limitatamente al 2015, nello stato di previsione dell'entrata e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale, così come previsto dalla stessa Legge di Stabilità. A tale

¹⁸ Art. 1, c. 431, L. n. 147/2013.

¹⁹ Tali risorse sono da considerare al netto di quelle derivanti dalle attività di recupero fiscale svolte dalle regioni, dalle province e dai comuni.

²⁰ Tale valutazione si distingue dalla procedura disciplinata dall'art. 2, comma 36, del D.L. n. 138/2011, la quale prevede che il Documento di Economia e Finanza contenga una valutazione limitata al solo confronto con l'anno precedente delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale.

²¹ Art. 1, c. 434, L. n. 147/2013.

Fondo sono stati destinati anche 18,5 milioni derivanti da risparmi di spesa²². La Legge di Stabilità per il 2015²³ ha destinato quota parte del Fondo, pari a 331,5 milioni, per l'anno 2015 a copertura delle misure previste, tra cui la riduzione del cuneo fiscale.

Si rinvia alla Sezione II del Documento di Economia e Finanza 2015 per quanto concerne l'analisi e la valutazione delle maggiori entrate rispetto all'anno precedente derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, nonché al confronto con le previsioni dell'anno²⁴.

La strategia di contrasto all'evasione fiscale riflette l'orientamento espresso nelle raccomandazioni del Consiglio dell'Unione Europea, in merito alla necessità di introdurre misure risolutive contro l'evasione fiscale, l'economia sommersa e il lavoro irregolare che continuano a gravare sia sulle finanze pubbliche che sugli oneri fiscali a carico dei contribuenti diligenti. Per conseguire questo obiettivo, il decreto legge n. 66 del 2014²⁵ ha previsto che il Governo presenti alle Camere un Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione (c.d. effetto diretto), sia a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti, ovvero alla *tax compliance* (c.d. effetto indiretto). Il Rapporto, presentato al Parlamento il 1° ottobre 2014, anche in ottemperanza alla Legge delega per la riforma del sistema fiscale²⁶, ha incluso una stima del *tax gap*, ovvero una quantificazione delle risorse sottratte al fisco²⁷ delle principali imposte (IVA, IRAP, IRES e IRPEF per lavoratori autonomi e imprese). Il *tax gap* medio su base annua, risulta di 91 miliardi (pari al 7 per cento del PIL)²⁸. Nel Rapporto sono stati presentati anche alcuni risultati preliminari sulla stima dell'effetto di deterrenza dovuto all'attività di controllo fiscale svolta dall'amministrazione. L'effetto medio di deterrenza, stimato sull'intero periodo considerato, mostra un incremento della base imponibile dichiarata dai contribuenti che hanno subito un controllo fiscale, pari al 17 per cento, di cui il 20 per cento è conseguente all'attività di accertamento e il 14 per cento all'attività di verifica.²⁹

Complessivamente, dall'analisi delle diverse tipologie evasive e dei relativi strumenti di contrasto emergono alcuni punti qualificanti per il rafforzamento delle misure di contrasto e il miglioramento della *tax compliance*: i) la sinergia

²² Art. 1, c. 431, lett. a), della L. n. 147/2013.

²³ Art. 1, c. 716, L. n. 190/2014.

²⁴ Art. 1, c. 433, della Legge di Stabilità per il 2014 (L. n. 147/2013).

²⁵ Art. 6, c.1.

²⁶ Art. 3, L. n. 23/2014.

²⁷ La stima dell'evasione fiscale richiede, ove possibile, il confronto tra la stima macroeconomica delle basi imponibili che, utilizzando i dati di contabilità nazionale, includono anche la componente occultata al fisco, e le basi imponibili dichiarate dai contribuenti. L'Agenzia delle Entrate ha nel tempo affinato le metodologie che consentono di stimare il *tax gap* dell'IVA, dell'IRAP, nonché delle imposte dirette, IRES e IRPEF sulle imprese e sul lavoro autonomo.

²⁸ Tale stima non tiene conto del *tax gap* delle imposte non erariali. A tale proposito, l'art. 3, comma 1, lett. f), della Legge Delega n. 23/2014 prevede una delega affinché il Governo, nel redigere un Rapporto sui risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione, tenga conto anche dei tributi degli Enti locali.

²⁹ Si tratta di un'attività di studio, condotta dal Dipartimento delle Finanze e dall'Agenzia delle Entrate, finalizzata alla stima del c.d. effetto di deterrenza correttivo. Per effetto deterrenza correttivo si intende la variazione della base imponibile dichiarata dai contribuenti controllati in seguito all'attività di accertamento e/o verifica esercitata dal fisco. Essa si distingue dall'effetto deterrenza generale, o *spillover*, il quale riguarda l'impatto dell'attività di controllo dell'Amministrazione fiscale su tutti i contribuenti, indipendentemente dal fatto che abbiano subito un accertamento e/o una verifica fiscale.

operativa delle diverse 'anime' dell'Amministrazione fiscale; ii) l'utilizzo sinergico delle banche dati; iii) la diffusione degli strumenti di pagamento tracciabili, della fatturazione elettronica, della trasmissione telematica dei corrispettivi; iv) una maggiore educazione fiscale.

Tra le misure più recenti adottate dal Governo in materia di contrasto all'evasione fiscale, la Legge di Stabilità per il 2015 ha introdotto: i) l'applicazione del meccanismo di *split-payment* agli acquisti della PA³⁰; ii) l'estensione del *reverse charge* alle prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti, e di completamento relative ad edifici (non più limitata a rapporti tra appaltatore e subappaltatore)³¹, nonché ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra, ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica, alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore³².

La scissione dei pagamenti (*split payment*) consente ai soggetti pubblici committenti o cessionari di non pagare l'IVA ai propri fornitori per beni e servizi da essi ricevuti, ma di versarla direttamente al bilancio dello Stato, prevenendo frodi e mancati versamenti/dichiarazioni dell'IVA. Tale misura è in linea con l'obbligo di fatturazione elettronica per gli acquisti della PA³³ (in base al quale tutti i fornitori devono emettere fattura elettronica nei confronti della PA) e risponde sia alle necessità di accertamento sia alle esigenze di semplificazione: sotto il profilo dell'accertamento, consente di conoscere in tempo reale non solo i soggetti, ma anche le singole operazioni, evidenziando nel dettaglio l'ammontare di IVA che ogni singola amministrazione dovrebbe pagare al suo fornitore; sotto il profilo della semplificazione, riduce gli adempimenti del fornitore senza che si registri alcun aggravio per la PA ai fini del calcolo dell'IVA da versare.

La misura che introduce il sistema dell'inversione contabile, c.d. *reverse charge*, opera in determinati settori che, sulla base delle evidenze rilevate, sono considerati ad alto rischio di evasione. Il *reverse charge* può infatti generare effetti positivi in termini di maggior gettito a condizione che il soggetto passivo della prestazione, ovvero il cliente, sia più affidabile, dal punto di vista del rispetto degli obblighi tributari, rispetto al fornitore. Più precisamente, nel disegno della misura, occorre considerare che il cliente, rispetto al fornitore, abbia una maggiore propensione sia a dichiarare l'IVA dovuta sulle operazioni imponibili, sia ad effettuare puntualmente il versamento dell'imposta dovuta dichiarata. Alla luce di queste considerazioni, il Governo punta a recuperare 988 milioni dalla misura che introduce lo *split payment* per gli acquisti della PA e 900 milioni dall'estensione del campo di applicazione del *reverse charge*.

³⁰ Art. 1, c. 629, lett. b), della L. n. 190/2014 contenente la richiesta di autorizzazione all'introduzione di una misura particolare relativa alla scissione di pagamento dell'IVA quando cessionario è la PA, ai sensi dell'art. 395 della Direttiva 2006/112/CE per applicare una misura di deroga all'art. 203 della medesima direttiva. La deroga viene richiesta come misura sperimentale di tre anni, che è considerato il minimo necessario a poterne verificare adeguatamente il funzionamento. L'Italia non chiederà unilateralmente un'estensione del periodo di deroga, ritenendosi che l'utilizzo a regime della fatturazione elettronica e il potenziamento dell'attività di controllo dovrebbero poter consentire il ritorno ai metodi ordinari di riscossione dell'imposta.

³¹ Art. 1, comma 629, lett. a), numero 1) e 2), della L. n.190/2014.

³² Art. 1, comma 629, lett. a), numero 3), della L. n.190/2014.

³³ Tale obbligo è stato introdotto con la L. n. 244/2007 ed è entrato in vigore dal 6 giugno 2014 per Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza; dal 31 marzo 2015 per gli altri enti nazionali e per le Amministrazioni locali.

Inoltre, la Legge di Stabilità per il 2015³⁴ introduce un nuovo modello di cooperazione tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti, improntato su nuove e più trasparenti forme di colloquio, al fine di stimolare l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari. Sulla base del confronto tra due principali fonti di informazioni, quelle relative agli acquisti e alle cessioni dello spesometro, e quelle fornite dalle dichiarazioni IVA, l'implementazione di questa misura prevede l'invio di comunicazioni scritte ai contribuenti in cui sono fornite informazioni funzionali a incentivare l'adempimento spontaneo. Gli effetti finanziari netti stimati dal Governo sono pari a 908 milioni su base annua a partire dal 2016. Relativamente al 2015, si stimano prudenzialmente 700 milioni, in ragione dei tempi tecnici della fase di *start-up*.

In coerenza con quanto già disposto nella Legge di Stabilità 2015, il Governo è anche impegnato, in attuazione della Legge Delega n. 23/2014, alla revisione del sistema tributario con l'obiettivo di individuare, in tempi rapidi, soluzioni alle esigenze di semplificazione e certezza del sistema tributario, nonché di sostenere la ripresa dell'economia. In linea con i principi della Legge Delega, il contrasto all'evasione verrà perseguito, da un lato, rafforzando gli strumenti di controllo, dall'altro, ponendo le premesse per il miglioramento del rapporto di fiducia e collaborazione reciproca tra Amministrazione fiscale e contribuente.

In tema di rafforzamento dei controlli, la Legge Delega detta il principio di *'incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi'*. Come già ricordato, le potenzialità della fattura elettronica, dal punto di vista del controllo, sono legate alla possibilità di effettuare riscontri ed incroci in modalità automatica e tempestiva; questi ultimi saranno tanto più efficaci quanto maggiore è la percentuale di fatture elettroniche sul totale di fatture scambiate. L'adozione generalizzata degli strumenti della fatturazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi, insieme al più generale potenziamento della tracciabilità delle transazioni, anch'esso previsto dalla Legge Delega, consentiranno sia di realizzare una drastica riduzione degli adempimenti per le imprese, con conseguenti riduzioni di costi, sia di migliorare notevolmente il contrasto all'evasione, incentivando la prevenzione dei fenomeni evasivi attraverso l'utilizzo delle informazioni a disposizione dell'amministrazione finanziaria.

Sul fronte del miglioramento del rapporto di fiducia e collaborazione reciproca tra amministrazione fiscale e contribuente, assume particolare rilevanza l'obiettivo di modificare le disposizioni antielusive attualmente vigenti, in coerenza con i contenuti della Raccomandazione della Commissione Europea sulla pianificazione fiscale aggressiva³⁵, e di pervenire ad una convergenza del concetto di abuso del diritto di derivazione comunitaria con quello di elusione fiscale.

Negli ultimi anni l'evasione fiscale ha assunto una crescente connotazione internazionale: la globalizzazione dei mercati e la diffusione di strumenti informatici che consentono l'agevole trasferimento oltrefrontiera di attività finanziarie rendono l'utilizzo del canale estero, ai fini dell'evasione, un'opzione

³⁴ Art. 1, c. 633-636 della L. n. 190/2014.

³⁵ Raccomandazione 2012/772/UE del 6 dicembre 2012.

percorribile da un'ampia platea di contribuenti. In tale contesto un'azione efficace di contrasto all'evasione fiscale internazionale non può limitarsi a misure domestiche unilaterali, che risultano insufficienti. Si sono rese necessarie risposte coordinate a livello internazionale. L'Italia ha svolto un ruolo di primo piano in questo contesto.

La svolta che ha ampliato enormemente il campo d'azione della trasparenza fiscale si è avuta con la legislazione statunitense FATCA (*Foreign Account Tax Compliance Act*), sotto la cui spinta, nel 2014 si è assistito a una formidabile accelerazione verso l'adozione del nuovo standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali, il CRS (*Common Reporting Standard*). Il nuovo standard, approvato dall'OCSE il 15 luglio 2014, è stato siglato dai Capi di Stato e di Governo del G20 riuniti a Brisbane nel novembre 2014. In sintesi, il nuovo sistema renderà disponibili alle autorità fiscali tutte le informazioni relative a conti finanziari detenuti all'estero dai propri residenti. Ben 58 paesi, fra cui tutti i paesi europei con eccezione dell'Austria, si sono impegnati ad attuare il CRS dal 2016, per poi scambiare i dati raccolti nel 2017³⁶. La nuova Direttiva 2014/107/UE prevede di incorporare il CRS nella legislazione europea con effetti dal 1° gennaio 2016 e lo scambio di informazioni nel 2017, con pochi adattamenti. Risulta quanto mai urgente l'approvazione dell'A.S. n. 1719 che comprende FATCA e CRS e può rappresentare la base per gli atti di recepimento della nuova direttiva europea: infatti esso introduce in via generale gli obblighi che gli intermediari italiani dovranno espletare.

Il nuovo standard di scambio automatico avrà effetti su tutta la fiscalità internazionale. È in questo contesto, nella prospettiva dello scambio nel 2018 da parte delle principali piazze finanziarie, e tenuto conto dell'implicita azione di deterrenza, che si inserisce la legge sulla *voluntary disclosure*³⁷. Per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014, aderendo all'emersione volontaria, il contribuente, oltre a non rispondere dei reati fiscali commessi (a parte le frodi fiscali gravi) e delle omissioni IVA e quelle a livello contributivo, godrà di piena immunità penale, non solo per i reati di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ma anche per il nuovo reato di auto-riciclaggio. In quanto provvedimento finalizzato al rientro di capitali di stampo non condonistico, la *voluntary disclosure* rappresenta una vera e propria 'scelta di campo' a favore della legalità, ma ancor di più una svolta epocale nel rapporto tra fisco e contribuente³⁸.

L'occasione offerta dalla *voluntary disclosure* rappresenta l'ultima disponibile, una *last call* ai contribuenti prima dello scambio automatico obbligatorio delle informazioni tra le giurisdizioni fiscali. L'approvazione di tale normativa ha portato alla ratifica, il 23 febbraio scorso, del Protocollo di modifica della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra Italia e Svizzera. Il

³⁶ Le altre 35 giurisdizioni (tra cui appunto l'Austria) si sono impegnate allo scambio con una tempistica posticipata di un anno (2018). Tra esse, la Svizzera, il Liechtenstein, le piazze asiatiche come Hong Kong e Singapore.

³⁷ L. n. 186/2014.

³⁸ A differenza di altri 'scudi fiscali', il programma di *voluntary disclosure* prevede infatti che il contribuente versi tutto il dovuto, ovvero le imposte che avrebbe dovuto corrispondere qualora avesse adempiuto agli obblighi dichiarativi dell'epoca, cui dovranno aggiungersi gli interessi e le correlate sanzioni adeguatamente ridotte in presenza di specifiche condizioni.

nuovo accordo prevede lo scambio di informazioni e consentirà di inoltrare richieste di dati concernenti un gruppo di contribuenti (c.d. *group requests*), identificati o identificabili sulla base di comportamenti significativamente indicativi di una possibile irregolarità della loro posizione fiscale, nel rispetto del requisito della prevedibile rilevanza (*foreseeable relevance*) previsto dal Modello OCSE³⁹. A seguito di questa importante intesa, sono stati successivamente firmati gli accordi bilaterali sullo scambio di informazioni con il Liechtenstein, il Principato di Monaco e la Santa Sede.

V.3 LA REVISIONE DELLA SPESA

Il programma di revisione della spesa pubblica descritto nel precedente DEF ha costituito la base di partenza per le valutazioni tecniche ed economiche sottostanti le misure di razionalizzazione della spesa introdotte dal Governo nel corso del 2014. Gli interventi, disegnati sulla base delle proposte scaturite nella fase di ricognizione tecnica conclusasi nei primi mesi del 2014, hanno interessato prevalentemente le aree di spesa segnalate per la presenza di sprechi ed inefficienze. In linea con le raccomandazioni della Commissione Europea e le linee direttrici della *spending review*, le risorse liberate sono state destinate alla riduzione permanente del cuneo fiscale e al sostegno dei redditi più deboli.

Il decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2014, approvato prima del DEF 2014, aveva già concorso, disponendo tagli sulle risorse dei Ministeri per circa 488 milioni nel 2014, 772 milioni nel 2015 e 564 milioni a decorrere dal 2016, in sostituzione della revisione delle agevolazioni fiscali prevista l'anno precedente, con la Legge di Stabilità per il 2014.

Successivamente, il decreto legge n. 66 di aprile 2014⁴⁰ ha determinato una riduzione di spesa pari a circa 3,1 miliardi nel 2014, circa 3 miliardi nel 2015, 2,7 miliardi per gli anni 2016 e 2017. Tra gli strumenti messi in campo vi è il rafforzamento del sistema di *public procurement* che ha istituito, anche allo scopo di favorire un ulteriore accentramento nella gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi, il 'Nuovo sistema Nazionale degli Approvvigionamenti', costituito da trentacinque soggetti aggregatori tra cui Consip, una centrale di committenza per ciascuna regione e altri soggetti individuati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). L'attività di controllo sui prezzi praticati è stata affidata all'ANAC, in cui è confluita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), con il compito di elaborare i prezzi di riferimento dei principali beni e servizi acquistati dalle Amministrazioni pubbliche e di pubblicare sul proprio sito internet i prezzi unitari corrisposti per tali acquisti⁴¹.

Sono stati anche adottati limiti di spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa e per le autovetture di servizio ed è stato dato ulteriore impulso alla riorganizzazione

³⁹ Il 26 febbraio 2015 è stato firmato l'accordo con il Liechtenstein e il 2 marzo a Montecarlo quello con il Principato di Monaco.

⁴⁰ D.L. n. 66/2014 cvt. dalla L. n. 89/2014.

⁴¹ In attuazione del decreto legge, sono stati emanati due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri aventi come oggetto: i) l'elenco dei soggetti aggregatori (DPCM 11 novembre 2014); ii) i compiti e le funzioni del Tavolo tecnico di tali soggetti (DPCM 14 novembre 2014). Un ulteriore DPCM, ancora da adottare, individuerà le categorie di beni e servizi e le soglie oltre le quali è obbligatorio il ricorso a CONSIP e agli altri soggetti aggregatori.

dell'apparato centrale dello Stato (Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri): l'efficienza della macchina amministrativa pubblica e la sua organizzazione sono, infatti, fattori fondamentali per garantire efficienza e competitività.

Il processo di revisione della spesa pubblica è parte integrante della strategia di bilancio dei prossimi anni. La Legge di Stabilità 2015⁴² prevede riduzioni di spesa connesse al contenimento di spese di funzionamento e gestione, manutenzione e acquisto di beni e servizi dei Ministeri per un importo di 2,3 miliardi nel 2015, 2,5 miliardi nel 2016 e 2,6 miliardi nel 2017. Inoltre, sempre nell'ambito dell'Amministrazione centrale, sono previste misure di riduzione dei trasferimenti alle imprese e di razionalizzazione dei crediti d'imposta per ulteriori 0,4 miliardi nel triennio e il ridimensionamento dei trasferimenti da destinare a Ferrovie dello Stato per ulteriori 0,4 miliardi nel 2015.

Concorrono ai tagli della spesa, sulla base delle proprie priorità, anche le regioni con un contributo migliorativo alla finanza pubblica di circa 3,5 miliardi in ciascun esercizio quelle a statuto ordinario e di 467 milioni in ciascun esercizio 2015-2015 e 513 milioni per il 2018 quelle a statuto speciale e le province autonome. Il contributo netto degli Enti locali ammonta a 2,2 miliardi per il 2015, 3,2 miliardi per il 2016 e 4,2 miliardi per ciascuno degli anni 2017-2019. La revisione della spesa incide anche tramite un rafforzamento di regole che pongono corretti incentivi, come nel caso dell'istituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che favorisce percorsi volti al taglio delle spese piuttosto che all'aumento delle entrate. Inoltre, per sostenere le attività di razionalizzazione della spesa il Governo ha ripreso, con rinnovata energia, il processo di definizione di fabbisogni e capacità fiscali standard, con l'obiettivo di renderli operativi già nel 2015. Infine, sono state messe in atto una riprogrammazione del Piano azione coesione (1 miliardo in ciascun anno), nonché la riduzione del fondo riveniente dal riaccertamento straordinario residui passivi per (circa 0,3 miliardi in ciascun anno).

Le misure messe in campo, come già chiarito nel paragrafo V.1, hanno permesso di neutralizzare completamente per il 2015 la clausola di salvaguardia posta dalla Legge di Stabilità 2014, rinviando la revisione delle agevolazioni e detrazioni fiscali al 1° gennaio 2016. Le misure contenute nella Legge di Stabilità 2015 contribuiranno al riequilibrio della spesa pubblica privilegiando le voci di spesa maggiormente idonee a stimolare la crescita economica, come quelle in ricerca e sviluppo, istruzione e infrastrutture.

Sono state inoltre oggetto di intervento le retribuzioni dirigenziali apicali, riducendo a 240.000 euro il limite per il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni di ogni tipo. Sul fronte del pubblico impiego, sono stati al contempo favoriti i processi di mobilità del personale, garantite più ampie facoltà nelle assunzioni, soprattutto per gli Enti locali, e rivisto l'istituto giuridico del trattenimento in servizio, al fine di assicurare il ricambio generazionale necessario a garantire innovazione nelle competenze e nei processi⁴³.

Significativi passi avanti sono stati compiuti in tema di partecipazioni pubbliche e importanti riforme sono attese nei prossimi anni. Già nel decreto n. 66 adottato ad aprile scorso sono previsti interventi volti alla riduzione dei costi

⁴² L. n. 190/2014.

⁴³ D.L. n. 90/2014 cvt. dalla L. n. 114/2014 recante misure urgenti per l'efficienza della PA.

operativi delle società partecipate dirette e indirette dello Stato. Successivamente, in attuazione al piano di razionalizzazione delle partecipazioni locali presentato dal Commissario Straordinario per la Revisione della Spesa il 7 agosto 2014, la Legge di Stabilità 2015 è intervenuta in materia di servizi pubblici locali a rilevanza economica, prevedendo l'obbligatorietà per gli Enti locali di aderire agli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) per favorire la realizzazione di economie di scala e migliorare la qualità dei servizi offerti. Inoltre, a decorrere da gennaio 2015, le Amministrazioni locali⁴⁴ hanno avviato un processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente, da completarsi entro la fine dell'anno. Coerentemente alle linee di azione suggerite nel Rapporto dello scorso agosto, tale processo prevede l'eliminazione, attraverso dismissione o liquidazione, delle partecipate non indispensabili per lo svolgimento delle finalità istituzionali degli enti e di quelle composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore ai dipendenti e, attraverso aggregazione o fusione, di quelle che svolgano attività analoghe ad altre partecipate pubbliche. A tal fine, ai Presidenti delle regioni è richiesto di redigere, entro marzo 2015, un piano operativo, in cui indicare modalità, tempi di attuazione e risparmi attesi. Le risorse derivanti dalla vendita delle partecipate potranno essere utilizzate per finanziare investimenti invece che per ridurre il debito, come annunciato in precedenza.

Gli interventi attuati in tema di partecipate pubbliche anticipano alcuni dei temi su cui interverranno un più ampio processo di razionalizzazione e il riordino complessivo della disciplina dei servizi pubblici locali previsti nel disegno di legge delega sulla riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche in discussione in Parlamento⁴⁵.

L'attività di revisione della spesa continuerà a costituire uno strumento essenziale per migliorare l'utilizzo delle risorse pubbliche da attuare attraverso nuovi interventi. Per rafforzare i benefici che possono derivare da questo strumento, con l'attuazione della delega per il completamento della riforma del bilancio, il Governo intende procedere a una sua integrazione nella fase di programmazione del bilancio⁴⁶.

Il Governo si impegna ad assicurare ulteriori interventi di revisione della spesa e altri risparmi pari a complessivi 0,6 punti percentuali di PIL nel 2016. Tali ulteriori riduzioni di spesa saranno utilizzati per alleggerire la pressione fiscale, anche attraverso la disattivazione delle clausole di salvaguardia a garanzia del raggiungimento degli obiettivi di bilancio poste dalla Legge di Stabilità 2015 e 2014.

Le principali misure che saranno attuate sono le seguenti:

- Per gli enti locali proseguirà il processo di efficientamento già avviato nella Legge di Stabilità 2015 attraverso l'utilizzo dei costi e fabbisogni standard per le singole amministrazioni e la pubblicazione di dati di *performance* e dei costi delle singole amministrazioni.

⁴⁴ Regioni, province autonome, Enti locali, camere di commercio, università e altri istituti di istruzione universitaria pubblici, e autorità portuali.

⁴⁵ A.S. n. 1577.

⁴⁶ Ai sensi dell'articolo 1 della legge di conversione n. 89 del 2014 del decreto legge n. 66 del 2014, secondo i principi già delineati per il completamento della riforma del bilancio dello Stato all'articolo 40 della legge 196 del 2009.

- In tema di partecipate locali saranno attuati, a valle della valutazione dei piani di razionalizzazione degli Enti locali, interventi legislativi volti a migliorarne l'efficienza, con particolare attenzione ai settori del trasporto pubblico locale e alla raccolta rifiuti, che soffrono di gravi e crescenti criticità di servizio e di costo.
- Le priorità per le Amministrazioni centrali saranno volte, tra l'altro, ad una revisione approfondita dei capitoli di spesa verificandone l'utilità; alla riorganizzazione delle strutture periferiche dello Stato, creando un nuovo modello di servizio più efficiente ed efficace. Un elemento importante sarà la razionalizzazione degli immobili utilizzati dalle amministrazioni, in attuazione al decreto legge n. 66/2014.
- Sarà completato il processo di razionalizzazione delle stazioni appaltanti e delle centrali d'acquisto per gli acquisti della PA.
- Per quanto riguarda la struttura del sistema tributario sarà data piena attuazione alla Legge di delega fiscale, con particolare attenzione alla creazione di un sistema di tracciabilità telematica delle transazioni commerciali, anche al fine di recuperare perdite di gettito (*tax gap*), e alla razionalizzazione delle *tax expenditure*.
- Gli incentivi alle imprese subiranno una puntuale ricognizione per una successiva razionalizzazione.

V.4 INTERVENTI SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

L'Italia è tra i Paesi europei in cui è maggiore il bisogno di un sostenuto rilancio degli investimenti, sia pubblici che privati, per aumentare il progresso tecnologico, sostenere lo sviluppo del capitale umano, incidere sul rischio della deflazione e agevolare il percorso di riduzione del debito pubblico. Negli anni passati, il livello basso di investimenti produttivi in capitale fisico e umano realizzati nel Paese a causa dell'incertezza delle prospettive economiche e dell'entità del debito pubblico, ha ridimensionato la capacità delle imprese nazionali di competere nell'economia globale e di fornire posti di lavoro, mettendo a rischio il potenziale di crescita a lungo termine ed erodendo il capitale produttivo esistente.

Le circostanze di eccezionalità che hanno caratterizzato l'economia italiana nel 2014 hanno indotto il Governo ad intraprendere una politica di bilancio che concili l'obiettivo di aggiustamento fiscale con il miglioramento della qualità delle finanze pubbliche, in una combinazione di misure '*growth friendly*' volta a favorire il graduale aggiustamento degli squilibri macroeconomici. Con le misure varate nella Legge di Stabilità 2015 lo scorso dicembre, il Governo è intervenuto nell'economia con consistenti tagli strutturali delle imposte a favore di famiglie e imprese e, contestualmente alle misure di efficientamento della spesa pubblica corrente, ha previsto un aumento netto della spesa in conto capitale che va da poco meno di 2 miliardi nel 2015 fino a superare i 4 miliardi nel 2017. In particolare, sono previsti il rafforzamento del credito di imposta a sostegno dell'attività di ricerca e sviluppo delle imprese e l'introduzione di nuovi margini di flessibilità per il finanziamento di investimenti pubblici a livello locale, attraverso l'esclusione della relativa spesa dai vincoli del Patto di Stabilità Interno.

In particolare, gli interventi adottati nel corso del 2014, principalmente attraverso il decreto c.d. 'Sblocca Italia', hanno favorito la realizzazione di opere infrastrutturali di dimensioni piccole e medie, immediatamente cantierabili e suscettibili di determinare già nel breve periodo effetti positivi sull'attività economica e l'occupazione. In questo ambito sono da considerare anche gli investimenti realizzati in materia di edilizia scolastica e di riqualificazione e messa in sicurezza del territorio. È stato inoltre rilevante l'impegno economico per il finanziamento delle grandi infrastrutture strategiche ricomprese nei corridoi europei multimodali. Le politiche adottate rientrano in un piano strategico complessivo che riguarda anche l'intermodalità, lo sviluppo del sistema portuale e interportuale, i sistemi metropolitani, la prosecuzione degli investimenti ferroviari con particolare riguardo al Mezzogiorno sia con riguardo al sistema ad alta velocità ed alta capacità, sia alla velocizzazione degli assi sulla linea adriatica e su quella tirrenica. Il finanziamento pubblico è stato indirizzato, infine, su interventi per la sicurezza, il miglioramento della circolazione e per il completamento delle grandi infrastrutture di carattere nazionale, affiancandosi agli investimenti del settore privato nell'ambito degli interventi di partenariato pubblico-privato.

Gli interventi varati dal Governo a sostegno degli investimenti pubblici, permettono di delineare una significativa ripresa per tutto l'orizzonte previsivo, passando da una crescita dell'1,9 per cento nel 2015 a un picco di crescita del 4,5 per cento atteso nel 2016. Gli investimenti pubblici si stabilizzerebbero su di un livello pari al 2,2 per cento del PIL nel 2019.

Per favorire il ritorno alla crescita e all'occupazione è stato promosso l'avvio di azioni coordinate a livello sovranazionale. Nel corso del Semestre di Presidenza del Consiglio UE, l'Italia ha dato un decisivo impulso per l'attivazione del Piano per gli Investimenti in Europa, per sostenere la crescita e l'occupazione. Gli investimenti, insieme alla responsabilità fiscale e alle riforme strutturali, sono tornati ad essere elementi chiave nella strategia di politica economica perseguita dall'Unione Europea per rafforzare la competitività e incoraggiare la creazione di nuovi posti di lavoro.

Il Piano presentato lo scorso novembre al Parlamento Europeo dal Presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker si propone di contrastare il forte deficit di investimenti pubblici e privati esistente in Europa e le relative cause di natura strutturale e macroeconomica, attraverso la promozione di riforme strutturali volte a migliorare la regolamentazione e la messa a disposizione di risorse aggiuntive per il finanziamento di progetti pubblici e privati in Europa attraverso la creazione di un fondo ad hoc, il Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), che avrà un capitale iniziale di 21 miliardi.

Il Piano, in particolare, prevede la messa a disposizione di garanzie da parte dell'Unione Europea per circa 16 miliardi, con un accantonamento a valere sul bilancio UE pari al 50 per cento, che utilizzerà risorse già stanziare per finanziare altri programmi⁴⁷, nonché un versamento di 5 miliardi da parte della Banca Europea degli Investimenti (BEI).

Il capitale iniziale consentirà il finanziamento di 60,8 miliardi da parte del Gruppo BEI, che include la partecipata *European Investment Fund* (EIF) responsabile dei finanziamenti al settore privato e in particolare alle Piccole e Medie Imprese (PMI).

⁴⁷ Horizon 2020 (2,7 mld), *Connecting Europe Facilities* (3,3 mld) e margini di bilancio (2 mld).

Il FEIS potrà garantire e finanziare progetti aventi il requisito dell'addizionalità, ovvero caratterizzati da un livello di rischio superiore rispetto a quelli finora sostenuti dalla BEI, che avrebbero difficoltà a reperire fonti alternative di finanziamento, a causa di fallimenti del mercato.

L'obiettivo è favorire, attraverso un meccanismo di leva finanziaria, investimenti aggiuntivi, pubblici e privati, per 315 miliardi in tre anni che dovrebbero costituire il volano per il rilancio della crescita, colmando i deficit di investimento esistenti nell'Unione Europea. Dei 315 miliardi finali, 240 miliardi saranno destinati a progetti strategici e 75 miliardi a supporto degli investimenti di PMI e società a media capitalizzazione di mercato (*mid-cap*), con un numero di dipendenti inferiore a 3.000 unità.

Gli Stati Membri potranno partecipare direttamente al Fondo. Questi contributi, come previsto nelle nuove linee guida sulle regole fiscali della Commissione Europea, saranno ritenuti una tantum e non saranno pertanto considerati nel calcolo del saldo strutturale di bilancio per la parte preventiva del Patto di Stabilità e Crescita, e nella valutazione sul rispetto degli sforzi di aggiustamento strutturale per quella correttiva. Inoltre, il contributo sarà considerato come un fattore rilevante in caso di mancato rispetto dei valori di riferimento del deficit e del debito. I cofinanziamenti nazionali dei progetti rientranti nel Piano potranno usufruire della clausola sugli investimenti a determinate condizioni⁴⁸. Inoltre, gli Stati Membri potranno investire in progetti sostenuti dal FEIS a valere sui Fondi strutturali per massimizzare l'effetto moltiplicatore delle risorse europee con uso di strumenti finanziari innovativi, quali prestiti, *equity* e garanzie in alternativa alle sovvenzioni tradizionali.

Le banche nazionali promozionali (*National Promotional Banks*, NPBs) potranno finanziare singole operazioni o piattaforme d'investimento settoriali o regionali. La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) contribuirà con 8 miliardi che saranno destinati a diverse iniziative articolate nelle aree prioritarie previste dal Piano, ed in particolare, per favorire il credito alle PMI, lo sviluppo della *Digital economy* e del sistema delle infrastrutture di trasporto e dell'energia⁴⁹. Tali progetti, oltre al contributo della CDP, usufruiranno dell'apporto di soggetti privati e partecipate pubbliche come Ferrovie dello Stato ed ENEL⁵⁰. Il Piano Juncker prevede, inoltre, la costituzione di un Polo unico per il coordinamento e la prestazione delle attività di assistenza tecnica, l'*European Investment Advisory Hub* (EIAH), che aiuterà i Paesi a identificare e sviluppare i progetti strategici nazionali eleggibili al sostegno del Fondo, e che potrà anche agire in partnership con le NPBs.

L'entrata in vigore del Regolamento del FEIS, attualmente in corso di definizione nell'ambito dell'iter legislativo che coinvolge Commissione Europea, Consiglio e Parlamento Europeo, è attesa entro la fine dell'estate, in modo da permettere l'attivazione dei nuovi investimenti entro il 2015.

In virtù del contesto europeo in via di definizione e dell'attuale quadro macroeconomico il Governo ritiene importante agire in una prospettiva di medio-

⁴⁸ Comunicazione http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/2015-01-13_communication_sgp_flexibility_guidelines_en.pdf.

⁴⁹ Le banche promozionali di Germania (KfW) e Francia (*Caisse de Dépôt*) hanno annunciato un contributo di 8 miliardi ciascuna, mentre l'*Instituto de Crédito Oficial* spagnolo si è impegnato per un ammontare di 1,5 miliardi.

⁵⁰ I progetti saranno sottoposti alla valutazione dell'ente preposto alle verifiche, l'*Advisory Hub* nazionale in via di costituzione che, in linea con i requisiti del FEIS, dovrà facilitare la presentazione dei progetti al Comitato per gli Investimenti del Fondo.

lungo termine, attraverso l'introduzione di meccanismi strutturali di programmazione e valutazione, già previsti dalla normativa attuale⁵¹, per intervenire sull'efficienza della spesa in conto capitale attraverso: i) una programmazione economica legata a risorse finanziarie certe; ii) una valutazione basata sull'analisi costi-benefici; iii) il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere e sull'attivazione delle risorse.

⁵¹ D.lgs n. 228/2011 e 229/2011.

PAGINA BIANCA

VI. ASPETTI ISTITUZIONALI DELLE FINANZE PUBBLICHE

VI.1 AVANZAMENTI DEL 2014 E RIFORME IN CORSO

Con la sottoscrizione del *Fiscal Compact*¹ gli Stati Membri si sono impegnati ad introdurre nei propri ordinamenti il principio del pareggio di bilancio, che prevede l'obbligo di assicurare il conseguimento dell'Obiettivo di Medio Periodo (MTO)² o comunque garantire una rapida convergenza verso tale obiettivo. Il principio è stato recepito nell'ordinamento nazionale attraverso la legge costituzionale adottata in aprile 2012³ e la relativa legge di attuazione⁴, approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera alla fine del 2012. A partire dal 2014 tale regola è entrata in vigore.

Le due leggi, tra l'altro, hanno istituito e definito le funzioni dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), l'organismo indipendente per la validazione delle previsioni macroeconomiche e l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica, in attuazione della Direttiva europea sui requisiti per i quadri di bilancio degli Stati Membri⁵ del 2011 e del *Two Pack*⁶. Quest'ultimo, in particolare, ha richiesto che i programmi nazionali di bilancio a medio termine e i progetti di bilancio siano basati su previsioni macroeconomiche elaborate o validate da una istituzione nazionale indipendente. L'UPB è divenuto operativo da settembre 2014. Nello stesso mese, per agevolare i rapporti tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'UPB, e in linea con quanto richiesto dal Codice di Condotta del *Two Pack*, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa che disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni necessarie ai fini della validazione delle previsioni macroeconomiche e della valutazione sulla finanza pubblica. Il processo di validazione e valutazione ha trovato la sua prima applicazione nella Nota di Aggiornamento del DEF dello scorso settembre e nel *Draft Budgetary Plan* per il 2015.

Nell'anno in corso e nei successivi, il quadro normativo di contabilità e finanza pubblica sarà ulteriormente aggiornato al fine di dare piena attuazione alla legge sul principio dell'equilibrio di bilancio, completando la riforma della struttura del bilancio dello Stato istituzionalizzando, nel processo, la revisione della spesa pubblica e rafforzando il ruolo del bilancio di cassa, in coerenza con quanto previsto per gli Enti territoriali. Le modifiche, da definire nel corso dell'anno con appositi decreti delegati⁷, riguarderanno la revisione dei programmi

¹ Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* nell'Unione Economica e Monetaria.

² Il limite massimo al disavanzo strutturale è fissato dal *Fiscal Compact* allo 0,5 per cento del PIL per i Paesi con un debito superiore al 60 per cento del PIL.

³ L. Cost. n. 1/2012.

⁴ L. n. 243/2012.

⁵ Direttiva UE n. 85/2011.

⁶ Regolamento UE n. 473/2013.

⁷ Come previsto dalla L. 89/2014 di conversione del D.L n. 66/2014.

e delle missioni di spesa, la programmazione triennale delle risorse e una maggiore flessibilità di bilancio nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi della legge di contabilità e finanza pubblica.

Con legge dello Stato saranno, inoltre, disciplinati i contenuti della nuova Legge di Bilancio e le relative modalità attuative. Con l'obiettivo di potenziare e rendere più efficace la funzione allocativa del bilancio, la nuova legge accorperà in un unico documento l'attuale Legge di Bilancio e la Legge di Stabilità⁸. Essa sarà costituita di due sezioni: la prima conterrà le misure che modificano la normativa vigente e gli andamenti tendenziali, la seconda riporterà le previsioni di entrata e di spesa del bilancio dello Stato definite a legislazione vigente, integrate con le variazioni conseguenti agli interventi proposti nella prima sezione.

Sarà data completa attuazione alla normativa relativa all'applicazione del principio dell'equilibrio di bilancio per gli Enti territoriali e sarà disciplinato il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali. Tali innovazioni, considerati i tempi necessari per la loro implementazione e i riflessi sulle procedure contabili, amministrative e parlamentari che presiedono allo svolgimento della sessione di bilancio, troveranno piena attuazione a partire dalla predisposizione dei documenti di bilancio compilati nel 2016 e riferiti al triennio di programmazione 2017-2019.

Allo scopo di limitare l'incentivo a introdurre nuove detrazioni fiscali (*tax expenditure*) e di procedere ad una razionalizzazione di quelle esistenti, la Legge delega per la riforma del sistema fiscale⁹ prevede attività sistematiche per il loro monitoraggio e la loro revisione. A tal fine, in attuazione della legge sarà adottato un decreto delegato che preveda la redazione da parte del Governo di un rapporto annuale sulle detrazioni fiscali da allegare al disegno di legge di bilancio, basato su una relazione programmatica da allegare alla Nota di aggiornamento del DEF. Tale rapporto dovrà identificare le detrazioni non giustificate da esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione al fine di eliminarle o riformarle, salvaguardando tuttavia la tutela dei redditi da lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, e di altre priorità. Con il medesimo decreto saranno, infine, disciplinate le modalità di inserimento del rapporto e dell'implementazione delle sue proposte nell'ambito del processo di bilancio e di definizione della manovra di finanza pubblica, integrandone i dati con i relativi programmi di spesa.

VI.2 LE REGOLE DI BILANCIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Le regole che governano la finanza pubblica locale includono il Patto di Stabilità Interno, che individua le modalità attraverso cui gli Enti locali e le regioni concorrono al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica assunti dal Paese in sede Europea, e il Patto per la Salute e i tetti alla spesa farmaceutica,

⁸ Secondo quanto previsto dal nuovo articolo 81 della Costituzione e dall'articolo 15 della L. n. 243/2012.

⁹ L. n. 23/2014 articolo 4.